

EDUARDO ROZO ACUÑA

*LA CARTA EUROPEA: CONSIDERAZIONI GENERALI
SUL TIPO DI COSTITUZIONE E SULLA FORMA DI STATO
E DI GOVERNO CHE CONSACRA**

*Ordinario di Diritto pubblico comparato
Facoltà di Giurisprudenza – Università di Urbino “Carlo Bo”*

Le considerazioni generali su quale tipo di Costituzione rappresenta la Carta costituzionale europea¹, portano obbligatoriamente a ricordare che, per la teoria costituzionale, la classificazione delle costituzioni che le distingue in scritte e non scritte, rigide e flessibili è da tempo superata. Prima di tutto, oggi non esistono costituzioni non scritte, ossia, affermare che la Costituzione Europea è una costituzione scritta è qualcosa di tanto ovvio che è superfluo dirlo. Considerarla come costituzione rigida o flessibile tenendo conto del procedimento che si deve seguire per effettuare la sua riforma o per emendarla, non ha nemmeno maggior senso, poiché la formalità del procedimento non indica chiaramente se la Costituzione sia facilmente riformabile o meno.

Semplicemente leggendo l'art. IV-443, che contiene il procedimento ordinario per la revisione o riforma del Trattato costituzionale europeo, si potrebbe rispondere con facilità che la Costituzione Europea è di tipo rigido, cioè, molto difficile da riformare poiché, a parte i problemi dell'esercizio della titolarità del potere d'iniziativa della proposta di riforma, ci sono anche le difficoltà di eleggere una Convenzione, organo speciale per l'elaborazione del progetto di riforma, anche se la stessa Costituzione prevede che il Consiglio Europeo possa decidere, a maggioranza semplice e previa approvazione del Parlamento Europeo, di non convocare la Convenzione se l'importanza delle modifiche non la giustifichi. Qualora venga istituita la Convenzione e questa presenti il progetto di riforma, quest'ultimo deve essere a sua volta approvato dalla CIG, Conferenza dei

* Relazione al Convegno: “La Costituzione della nuova Unione Europea”, promosso dall'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino “Carlo Bo”, l'11 marzo 2005.

¹ Per l'analisi completa del testo, vedi, E. Rozo Acuña, *La Carta Costituzionale dell'Unione Europea*, Edizioni Studio @lfa, Pesaro, 2005.

Capi di Stato e/o di Governo. Ma la maggiore complicazione della riforma si ha dopo l'approvazione da parte della CIG, poiché gli emendamenti entreranno in vigore solo dopo che siano stati ratificati da parte di tutti gli Stati membri in conformità alle rispettive norme costituzionali, che generalmente prevedono una legge ordinaria od un referendum popolare o i due requisiti.

Non c'è dubbio che nel caso della Carta europea, così come avviene con la Costituzione degli Stati Uniti d'America, il processo di riforma è molto difficile, complicato e lungo, cosa che indurrebbe a concludere che realizzarle è compito quasi impossibile. Questo meccanismo spiega perché la Carta statunitense in più di due secoli di vita ha avuto pochi emendamenti. Con la Costituzione Europea potrebbe succedere lo stesso, cosa che porterebbe a concludere qualificandola come una costituzione rigida. Ciò nonostante, ricordando l'esempio nordamericano, formalmente la Costituzione degli Stati Uniti ha avuto pochi emendamenti, ma in realtà questo testo è stato ed è permanentemente e profondamente modificato dalle sentenze della Corte Suprema, specialmente dall'inizio del secolo XIX, quando questo Tribunale ha iniziato ad esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi. Nel caso della Costituzione Europea potrebbe succedere lo stesso e già si prevede la continuazione del processo di trasformazione della Corte o Tribunale Europeo di Giustizia in Corte Costituzionale, e con l'entrata in vigore della Costituzione questo processo potrebbe realizzarsi in forma più rapida. Concludendo, si potrebbe qualificare la Costituzione Europea come formalmente rigida, ma in futuro sarà la prassi ed il ruolo delle istituzioni e degli organi costituzionali a confermarlo o meno.

D'altra parte, analizzando con attenzione il contenuto della Carta europea, si apprezza il suo carattere segnatamente pragmatico, mentre la parte ideologica si mantiene al minimo livello in relazione alle necessarie affermazioni dei principi costituzionali e dei valori liberali, democratici e sociali. Questa difficile scelta di principio del costituente spiega anche perché si è evitato d'includere nel testo o nel Preambolo, come sollecitavano alcuni Stati, come la Spagna, la Polonia e l'Italia il richiamo dei valori cristiani, così come l'opzione di cancellare, dalla versione definitiva del Preambolo, il riferimento al discutibile significato di costituzione democratica elaborato da Tucidide. Ricordando anche che la Carta dedica più di due terzi del suo contenuto all'economia, al mercato, alla finanza, alle politiche economiche dell'Unione, si può dimostrare ancor più l'affermazione che la Costituzione europea è tendenzialmente pragmatica e programmatica.

Il catalogo dei diritti, nella loro forma e nel loro contenuto, è inoltre più pragmatico e programmatico che ideologicamente orientato, come dimostra la precisione che si trova nel suo Preambolo, di cui la Carta dei Diritti solo riafferma, rispettando le competenze ed i doveri dell'Unione ed il principio di sussidiarietà, i diritti riconosciuti, in special modo, dalle tradizioni costituzionali e dagli impegni internazionali comuni degli Stati membri, dalla Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dalle Carte Sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, così come dalla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti Umani. In questo contesto, i Tribunali dell'Unione e degli Stati membri dovranno interpretare i diritti costituzionali europei tenendo sempre in considerazione le spiegazioni elaborate sotto la responsabilità del Presidium della Convenzione che ha redatto la Carta dei Diritti.

È ancora molto presto per poter dare un giudizio sul carattere ontologico, normativo o semantico della Costituzione Europea, soprattutto perché deve ancora essere ratificata dai 25 Stati membri che sono, in ultima istanza, i suoi titolari, il che significa, come è stato già detto, che non entrerà in vigore prima della fine del 2006. Nonostante questo limite, già da ora si possono prevedere i grandi ostacoli che si dovranno affrontare per la sua attuazione o realizzazione, cioè perché diventi una costituzione ontologica, perché il suo carattere formale corrisponda ad una costituzione materiale. Si tratterà di renderla effettiva in paesi con diverse culture giuridiche, alcuni di essi, specialmente quelli di recente ingresso, ancora in via di sviluppo. Ma, inoltre, si dovranno affrontare gli ostacoli che provengono dal sistema di voto qualificato e soprattutto, del veto e dell'unanimità, che non saranno facili da superare per rendere effettivi i mandati costituzionali. Si possono anche ricordare, come limiti per la realizzazione della Costituzione, i dogmi ancora non completamente superati, e pertanto imperanti, dei concetti tradizionali della sovranità degli Stati, specialmente in materia di politica tributaria e fiscale; di sicurezza comune e nella costruzione dello spazio europeo unico di libertà e giustizia.

In questo senso si potrebbe concludere che la Costituzione Europea comincia ad essere una Carta prevalentemente semantica, anche se è dimostrabile che porta con sé una forte tendenza a convertirsi in costituzione normativa, in riferimento alla cultura del diritto ed alle tradizioni costituzionali e democratiche che esistono nella maggior parte dei suoi Stati membri. Nonostante l'euroscetticismo crescente, dimostrato, come già citato, in modo particolare con la forte astensione elettorale (in media

più del 50%) che si è avuta nell'ultima elezione del Parlamento Europeo del 2004, l'auspicio di tutti è che si arrivi a convertire la Carta europea, in un lasso di tempo non molto lungo, in una vera costituzione ontologica, vale a dire, materiale o reale.

In relazione alla forma di Stato che deriva o che si può dedurre dalla Costituzione Europea, si può speculare in molti modi, ma in realtà i margini di analisi sono molto stretti e per semplificare si può ricorrere alla comparazione storico-giuridica con l'esperienza istituzionale più prossima che è quella degli Stati Uniti d'America. Quando le tredici colonie inglesi d'America, conseguita la loro indipendenza, desiderarono darsi nel 1787 una Costituzione, proprio per costituirsi politicamente come un solo Stato, non avevano alternative diverse dal federalismo o dall'unione internazionale di Stati. La forma di Stato unitario, anche se possibile teoricamente, era impraticabile.

Com'è noto, l'unione internazionale di Stati comprende un gruppo di Stati che, di comune accordo, si dichiara ricettore di norme di diritto internazionale che nascono proprio da questo accordo e che hanno la finalità di organizzare la loro cooperazione per soddisfare interessi e valori comuni. In questo senso la loro unità di cooperazione è regolata dal diritto internazionale e non da un ordine giuridico interno o diverso. Nello Stato Federale, al contrario, l'unità tra gli Stati che lo formano, necessaria per il raggiungimento dei loro principi, valori, obiettivi ed interessi comuni, anche se si fonda in un accordo internazionale tra i suoi membri, le loro relazioni sono regolate da un ordinamento statale, precisamente, quello che emana lo Stato federale, nato appunto dalla menzionata unione. Questo fa sì che lo Stato federale rappresenti un'unione di diritto statale e non di diritto internazionale. Gli Stati americani del nord – ex colonie inglesi – nell'unirsi e nel dar vita agli Stati Uniti d'America, decisero di scegliere la via federale considerandola più efficace per i loro fini interni ed internazionali.

La cinquantenaria esperienza europea, prima d'integrazione economica e poi politico-economica, insegna che si è iniziato con la creazione delle Comunità europee e le fondamenta della sua unione politica, in base ad accordi, trattati o patti internazionali, ma che ogni volta è stata più marcata la tendenza a sostituire questo diritto, vale a dire, a che fosse un diritto "Statale", a regolare e determinare l'unione e la cooperazione tra gli Stati membri, oggi già istituzionalizzato in forma completa dalla Costituzione, che nasce appunto dalle istituzioni, organi ed autorità comuni come sono il Parlamento, il Consiglio dei Capi di Stato e/o di Go-

verno, il Consiglio dei Ministri, la Commissione, le Corti o Tribunali, la Banca Europea.

Inoltre è fondamentale, in questa tendenza, che la Costituzione abbia previsto la capacità giuridica dell'Unione verso l'esterno e l'interno, consacrando la sua personalità giuridica². Con l'istituzione di organi comuni con potere "sovrano" sugli Stati membri, l'Unione Europea, per effetto del diritto internazionale, possiede capacità propria ed effettività d'azione di fronte a tutti i soggetti dell'ordine internazionale, i quali in relazione con l'Unione Europea hanno una pluralità di Stati che agiscono simultaneamente ed in modo identico per mezzo dei loro organi comuni. È questo il caso, per esempio, del Ministro degli Affari Esteri della UE e del Servizio Europeo per l'Azione Estera³, nuovi organi costituzionali, con le funzioni di preparare e guidare la politica estera e di sicurezza comune della UE. Gli atti giuridici di tutte le menzionate istituzioni, organi ed organismi comuni, come già precisato, sono atti che si promulgano ed entrano in vigore per volontà di tutti gli Stati membri e, di conseguenza, producono effetti per tutti questi.

Appare relativamente chiaro che con lo sviluppo politico-istituzionale dell'Unione Europea degli ultimi cinquanta anni, la cui dimensione più strutturale e funzionale è stata l'approvazione della Costituzione Europea, la forma di Stato che da questo testo si può dedurre è, in primo luogo, quella di un'unione istituzionale di Stati di diritto statale, che comprende elementi essenziali della confederazione di Stati, come la personalità internazionale di ciascuno dei membri dell'Unione, unita alla personalità internazionale della stessa confederazione. In secondo luogo, i più recenti sviluppi politici ed istituzionali dell'Unione Europea sono stati di così ampia portata che non si può negare l'affermazione che il suo carattere statale federale è sempre più oggettivo.

Gli argomenti contrari all'affermazione del carattere federale dello Stato Europeo, in avanzata gestazione, che si basano in particolare sulla mancanza di un popolo, di un territorio e di un ordinamento giuridico-politico proprio ed originale, cominciano ad essere definitivamente superati non solo con la creazione della cittadinanza europea ma anche con il riconoscimento costituzionale del popolo europeo come soggetto di obblighi giuridici e diritti non solo politici. Inoltre, nel processo di ratifica finale della Costituzione, il popolo di ciascuno Stato membro, diretta-

² Artt. I-7 e III-426.

³ Art. I-28 e Dichiarazione ad hoc allegata alla Costituzione.

mente per mezzo di referendum o indirettamente per mezzo dei suoi rappresentanti nei parlamenti nazionali, ha l'opportunità di pronunciarsi sulla entrata in vigore della Costituzione.

Allo stesso modo, la Carta europea determina con precisione quale è il territorio o l'ambito di applicazione del nuovo ordinamento giuridico⁴, che corrisponde al territorio degli Stati membri più quei territori che, in qualche maniera, si trovano legati agli Stati membri, come nel caso dei dipartimenti francesi d'Oltremare, le isole Azzorre, Madeira e le Isole Canarie.

Infine, la Costituzione ha creato il Governo centrale europeo con potere e competenza sovrana, propria ed anche condivisa con gli Stati membri, per promuovere i principi, valori ed obiettivi dell'Unione, riformare la propria struttura organica e funzionale ed interpretare il testo costituzionale e tutto il suo ordine giuridico.

In concreto, si può già affermare che lo Stato europeo conta sui tre elementi giuridico-politici essenziali del popolo, del territorio e dell'ordinamento giuridico originale, che rendono possibile affermare l'esistenza di uno Stato. Che la Costituzione stabilisca poteri esclusivi dell'Unione, per esempio, è la prova del trasferimento reale dei poteri e delle funzioni dagli Stati membri allo Stato Federale, fatto con il quale si afferma la sovranità dell'Unione a livello interno ed internazionale ed il carattere originale del suo ordinamento giuridico.

La realtà del federalismo europeo si comprende di più e meglio se si ricorda che gli Stati membri restano obbligati ad astenersi dall'esercitare i loro poteri sovrani negli stessi campi delle competenze esclusive della UE. In questo senso, la Costituzione ed il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle proprie competenze hanno supremazia sul diritto degli Stati membri, che restano obbligati ad adottare tutte le misure generali e/o speciali che si richiedono per assicurare il compimento delle obbligazioni derivate dalla Costituzione o risultanti dagli atti delle istituzioni dell'Unione. Con la consacrazione costituzionale delle competenze esclusive dell'Unione, solo questa può legiferare ed adottare atti giuridici vincolanti, mentre gli Stati membri, in quanto tali, potranno farlo solamente se l'Unione li autorizza o per applicare gli atti adottati da questa⁵.

Ciò nonostante, perché si possa affermare completamente il carattere

⁴ Art. IV-440.

⁵ Artt. I-5, comma 2, I-6 e I-12.

federale della UE, esiste ancora un ostacolo fondamentale, che la promulgazione della nuova Costituzione non ha superato e che ancora non si vede come potrà essere superato. Come si sa, nello Stato Federale il suo ordine giuridico ha come soggetti diretti e permanenti i propri Stati membri. Come nell'esempio iniziale degli Stati Uniti, il diritto federale deve essere rispettato obbligatoriamente dagli Stati federati e nelle relazioni interstatali di questi Stati. Lo stesso vale nelle relazioni degli Stati membri con gli altri soggetti della comunità internazionale che sono anch'esse regolate dal diritto della federazione o dello Stato Federale e non dal diritto internazionale. Nel caso dell'Unione Europea, prendendo in considerazione solo la prima parte, cioè che esiste l'obbligatorietà del diritto dell'Unione per gli Stati membri, si potrebbe affermare il suo carattere federale, ma passando alla seconda parte, le relazioni tra gli Stati membri dell'Unione Europea e quelle di questi con gli altri soggetti della comunità internazionale, sono regolate nella loro maggior parte ancora oggi dal diritto internazionale e non dal diritto dell'Unione, fatto per il quale si giungerebbe alla negazione del carattere federale della Unione Europea.

Nello Stato federale scompaiono le relazioni di diritto internazionale tra gli Stati che costituiscono l'unità federale e tra questi e gli altri Stati ed organizzazioni internazionali. Nell'Unione Europea queste relazioni persistono e non si vede chiaramente né come né quando potrebbero estinguersi, se si considera la sovranità interna ed internazionale dei suoi Stati membri. È certo che il trasferimento di competenze dagli Stati membri all'Unione ha già la sua base nello stesso ordine giuridico dell'Unione giacché i trattati internazionali che la crearono si estingueranno con l'entrata in vigore della nuova Unione Europea e della sua Costituzione. In questo senso si può affermare l'esistenza di un ordinamento giuridico europeo originale, con validità propria per l'Unione e per gli Stati membri. Ma questo ordinamento giuridico non è sufficiente per regolare le relazioni degli Stati membri della UE tra di loro e tra ciascuno di essi e gli altri membri della comunità internazionale e nel momento in cui si continua a richiedere il diritto interno di ciascun paese ed il diritto internazionale per regolamentare queste relazioni non è possibile affermare l'esistenza dello Stato Federale Europeo o degli Stati Uniti d'Europa.

I giuristi ed i politici lavorano e continueranno a farlo in questa direzione e per raggiungere questo obiettivo ed una soluzione la potranno sicuramente trovare, poiché il federalismo della UE, specialmente con l'approvazione del Trattato di Costituzione, ha fatto un immenso passo in

avanti nel superamento delle frontiere degli Stati nazionali, creando solide basi per la costruzione dello Stato Federale Europeo.

Sulla forma di governo, in primo luogo, il testo costituzionale europeo non lascia margini di dubbio sul carattere liberale, democratico e sociale di Stato di diritto, vale a dire di forte tendenza interventista nel campo sociale, nel rispetto del diritto sia per il contenuto che per le sue finalità⁶. La consacrazione costituzionale dell'Unione Europea come Stato interventista sociale di diritto potrebbe apparire, ciò nonostante, in contrasto con quello che sta succedendo, specialmente negli ultimi quinquenni, in buona parte degli Stati membri, come insegnano le esperienze del Regno Unito, dell'Italia, della Germania, della Spagna, che hanno continuato a demolire e stanno smantellando a poco a poco, con gli strumenti della privatizzazione, il cosiddetto welfare state o Stato sociale di diritto. Ciò nonostante, forse come giustificazione di ciò che sta accadendo all'interno degli Stati, il tipo di organizzazione politica di welfare dell'Unione è basato sulla sovranità degli Stati membri, che trasferiscono le competenze necessarie all'Unione per poter perseguire i loro obiettivi sociali talvolta orientati dalla volontà dei loro cittadini manifestata attraverso l'elezione del Parlamento Europeo e gli istituti di partecipazione democratica diretta previsti nella Carta⁷.

D'altra parte, per quanto si riferisce alla forma di governo, tenendo presente la forma di organizzazione dei poteri dell'Unione Europea, chiaramente distinti in legislativo, esecutivo, giudiziario e di controllo, ed in special modo in considerazione dei principi di separazione-collaborazione adottati dalla Costituzione⁸, si potrebbe affermare, in linea generale, che il governo istituzionale della UE segue in maniera preponderante il modello parlamentare. L'affermazione si deduce dagli articoli sulla materia⁹, che definiscono l'origine popolare diretta del Parlamento, le sue funzioni legislative e di riforma costituzionale, la sua attribuzione riguardo al bilancio preventivo insieme al Consiglio dei Ministri, così come le sue funzioni di controllo politico e consultivo ed il suo potere di eleggere il Presidente della Commissione. Ma questa affermazione è relativa, poiché il "parlamentarismo" europeo è molto particolare, come inevitabilmente doveva essere, considerando l'imperante potere sovrano dei suoi Stati

⁶ Artt. III-209 a III-256.

⁷ Artt I-10 e I-47.

⁸ Artt. I-19 a II-32.

⁹ Artt. I-20 e III-330 a III-340.

membri ed il particolare tipo di governo sopranazionale, non completamente federale, che è stato creato nel dar vita alla nuova Unione Europea.

Che la forma di governo sia di tipo parlamentare, nonostante il menzionato problema della sovranità degli Stati membri, lo si può ribadire ricordando che la Costituzione Europea prevede l'istituzione tipicamente parlamentare della responsabilità politica, anche se solo nelle relazioni Parlamento/Commissione, poiché i meccanismi del voto di fiducia, di censura o di sfiducia e di scioglimento del Parlamento non sono stati previsti nel resto dello schema costituzionale europeo, trattandosi appunto, in questo caso, più di un'unione istituzionale di Stati che di uno Stato Federale parlamentare.

Nelle relazioni tra la Commissione Europea ed il Parlamento Europeo è prevista costituzionalmente la responsabilità collettiva o collegiale della Commissione davanti al Parlamento¹⁰. Il Presidente della Commissione è responsabile davanti al Parlamento delle attività di tutti i Commissari, potendo il Parlamento adottare una mozione di censura contro la Commissione ed in questo caso tanto i Commissari europei, quanto quelli che hanno voce ma non voto nella Commissione, dovranno rinunciare collettivamente ai loro incarichi. Una volta presentata la mozione di censura, il Parlamento deve pronunciarsi con una votazione pubblica dopo almeno tre giorni dalla presentazione della mozione. Se questa è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresentino, a loro volta, la metà più uno dei membri che compongono il Parlamento, la Commissione dovrà cessare le sue funzioni, potendo continuare a sbrigare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla sua sostituzione. In questo caso, il mandato della nuova Commissione designata non sarà di cinque anni ma scadrà nella data prevista per la fine della Commissione che è stata costretta a cessare le sue funzioni.

Per quanto riguarda il Ministro degli Affari Esteri, che è anche uno dei due Vicepresidenti della Commissione, si deve ricordare che, essendo scelto dal Consiglio Europeo, a maggioranza qualificata e con l'accordo del Presidente della Commissione, e che allo stesso tempo è parte del Consiglio dei Ministri e Commissario Vicepresidente, risponde politicamente davanti al Consiglio Europeo e davanti al Presidente della Com-

¹⁰ Artt. I-26, comma 8 e III-340.

missione, evidenziandosi di nuovo in questo caso l'istituzione parlamentare della responsabilità politica¹¹.

Ma il modello parlamentare resta escluso dal resto dello schema costituzionale europeo, come si deduce dal nuovo ordine costituzionale che crea un differente Presidente del Consiglio Europeo, Capo dell'Unione europea specialmente a livello esterno in materie relative alla politica estera e di sicurezza comune¹², che ha una stabilità istituzionale di due anni e mezzo, uguale a quella del Presidente del Parlamento¹³. Come è noto, i Presidenti e i Capi di Consiglio di Governo nei sistemi parlamentari non hanno altra stabilità che quella che nasce dalla fiducia che gli concede il Parlamento. Nell'Unione Europea, inoltre, il Presidente del Consiglio Europeo è nominato dallo stesso Consiglio senza intervento o ratifica parlamentare.

Inoltre, in relazione alla Commissione Europea, che rappresenta propriamente l'organo esecutivo e di controllo dell'applicazione delle disposizioni europee adottate dalle sue istituzioni ed organi, cioè del Diritto dell'Unione, il suo Presidente è eletto dal Parlamento per un periodo di cinque anni, come i Commissari, a rotazione, in base alla proposta o presentazione dei candidati da parte dei Governi degli Stati membri. Il Presidente della Commissione si trova in un rapporto più tipicamente presidenziale che parlamentare, poiché ha il potere esclusivo per proporre al Parlamento la nomina dei Commissari e, una volta nominati e ratificati dal Parlamento, per chiederne la rinuncia nel caso in cui sia considerato opportuno e necessario. In effetti la Costituzione prescrive che tutti i Commissari rassegnino le dimissioni se lo richiede il Presidente¹⁴.

Nemmeno il Consiglio dei Ministri funziona secondo il modello di governo parlamentare, considerando che questo organo è composto dai rappresentanti diretti di ciascuno Stato membro e che pertanto non possono essere soggetti al voto di sfiducia o di censura da parte del Parlamento Europeo¹⁵.

Da tutto quanto precede si può dedurre la difficoltà nel definire il tipo di governo che è stato consacrato dalla nuova Costituzione Europea, anche se sono riconoscibili alcuni elementi del modello parlamentare e le

¹¹ Artt. I-27 e I-28.

¹² Senza che possa interferire nelle funzioni ed attribuzioni del Ministro delle Relazioni Esterne dell'Unione.

¹³ Art. I-22.

¹⁴ Art. I-27.

¹⁵ Artt. I-23 e I-24.

caratteristiche del governo presidenziale o di assemblea siano quasi inesistenti o non molto marcate.

Per il momento, circa il tipo di Stato, si può solo concludere che l'Unione Europea, in base al suo ordinamento costituzionale, probabilmente nel prossimo futuro potrà continuare in un processo di affermazione della forma federale, che ogni volta appare essere più evidente. Per quanto riguarda la forma di governo, essendo le sue basi istituzionali più vicine al modello parlamentare che agli altri modelli o tipi di governo, dovuto necessariamente alla lunga pratica di parlamentarismo in Europa, la tendenza è ancora verso il suo rafforzamento.